COMUNE DI STURNO
(PROVINCIA DI AVELLINO)

COPIA

N. 92 prot. n.

DELIBERAZIONE DELLA G I U N T A	Categoria	Classe
	0	0

OGGETTO	**Approvazione nuovo " Regolamento per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni".**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciotto** del mese di **settembre** alle ore 13:30, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le disposizione legislative e statutarie in vigore, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti gli assessori:

DI LEO VITO	**SINDACO**	**P**
MAGLIO GERARDO	**VICE SINDACO**	**P**
SICONOLFI MARIAFRANCA	**ASSESSORE**	**P**
DI LEO LYLIAN MARIA	**ASSESSORE**	**A**

risultano presenti n. 3 e assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sig. DI LEO VITO in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Capo Avv. MOSCHELLA PASQUALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori presenti ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri come di seguito riportati:

REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto MOSCHELLA PASQUALE, quale Responsabile del Servizio competente ;
Vista la proposta di deliberazione;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate, ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. ,

ESPRIME

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita` tecnica, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati

Il Responsabile del Servizio
F.to AVV. MOSCHELLA PASQUALE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sturno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n**.** 41 del 03.07.2009 ed, in particolare, l'art. n.43 avente ad oggetto Il "Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità";

Considerato che l'articolo 43 di cui sopra, in combinato disposto con l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze difunzionalità dell'amministrazione conferente;*
b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Atteso che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti;

Esaminati:
- l'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), così come modificato dall'art. 46 rubricato "riduzione delle collaborazioni e consulenze, nella pubblica amministrazione" del decreto legge n 112 del 25.06.2008, convertito con legge n 133 del 06.08. 2008, il quale prevede che gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.o8.2000, n. 267;
- il successivo comma 56, così come modificato dall'art. 46 del suindicato decreto legge n. 112/2008, il quale prevede che con il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, stabilendo che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare, determinando responsabilità erariale;

Esaminato l'art.46 della legge 133 del 6 agosto 2008 con il quale si stabiliscono limiti oggettivi e soggettivi alla possibilità per la P.A. di affidare incarichi a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

Richiamato l'ari. 48, c. 3, del D.Lgs.vo 267/00 il quale assegna alla giunta la competenza all'adozione del suddetto regolamento, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, criteri non formulati in occasione dell'approvazione del succitato Regolamento;

Considerato inoltre che, a titolo esemplificativo, sono esclusi dall'applicazione dell'art. 7 del D Lgs n. 165/2001 e s.m.i.:
- gli incarichi che vengono resi per adempimenti obbligatori per legge e quelli che riguardano gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione;
- gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, per espressa disposizione normativa;
- le "collaborazioni di staff', trattandosi di figure professionali sostanzialmente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato;
- gli incarichi di progettazione, di direzione, di collaudo di opere e lavori pubblici e quelli di pianificazione urbanistica e attinenti alla salvaguardia ambientale, alla tutela del paesaggio e del territorio, che sono sottoposti alla disciplina specifica del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.163/2006;
- gli appalti di servizi, caratterizzati da una prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale; tali prestazioni trovano anch'esse la loro disciplina nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.16312006 e relativi elenchi contenuti negli allegati HA e 11 B;
- le perizie giurate di stima sul valore degli immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
- rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di proprietà del Comune nonché' la rilevazione e valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione,

Visto lo schema di "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.30.03.2001 n. 165";

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- Di Approvare il **"Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.30.03.2001 n. 165"**, che composto di n. 13 articoli viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- Di dare atto che il presente Regolamento verrà pubblicato oltre che l'albo pretorio comunale anche sul sito Internet dell'Ente.

COMUNE DI STURNO
(provincia di Avellino)

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Ex ARTICOLO 7, COMMA 6, DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Articolo1
Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera ad esperti esterni di comprovata esperienza, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 2001, n. 165.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale hanno per oggetto prestazioni d'opera rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
3. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa hanno per oggetto prestazioni d'opera inserite nell'ambito di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma senza vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti codice civile, nonché dell'articolo 409 codice procedura civile.

Articolo 2
Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:
   a) agli incarichi conferiti per patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
   b) agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori;
   c) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Articolo 3
Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Per specifiche esigenze cui non può far fronte col personale in servizio, il comune può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

2. Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui agli articoli 5 e 6, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.

Articolo 4
Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne

1. La procedura diretta ad accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, di strutture e di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'ente, si articola come segue:

a) il responsabile del settore competente invia al Segretario Generale una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto del collaboratore esterno, precisando le caratteristiche professionali e curriculari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico;

b) il Segretario Generale, previo confronto con gli altri dirigenti, fornisce una motivata relazione sull'esito, positivo o negativo, dell'accertamento.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della procedura di cui al comma l.

3. Al fine di agevolare la procedura di accertamento, l'ente può organizzare una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni.

Articolo 5
Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure selettive con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni, integrata, ove ritenuto opportuno, da successivo colloquio.

2. Il responsabile del settore predispone un avviso di selezione, indicante i seguenti elementi:

g) oggetto e tipologia della prestazione, specificandone durata e luogo;

h) titoli, requisiti professionali e esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;

i) modalità e termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;

j) criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti e delle esperienze professionali, punteggi attribuibili per ogni titolo, modalità della comparazione (solo titoli o titoli e colloquio);

k) materie e modalità dell'eventuale colloquio;

l) compenso complessivo lordo previsto per il prestatore d'opera; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire.

3. L'avviso è pubblicato all'Albo Comunale e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, salve ulteriori forme di pubblicità di volta in volta ritenute opportune.

Articolo 6
Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il responsabile del settore competente procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo l'indicazione dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le finalità che si intendono perseguire con l'incarico.
2. Per la valutazione dei curricula il responsabile del settore competente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da altri responsabili di settori e/o funzionari e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli; al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo stabilito nell'avviso di selezione.
4. L'esito della valutazione dei *curricula* è formalizzato in apposito atto motivato del responsabile del settore competente.

Articolo 7
Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6, il responsabile del settore competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, sussistendo almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi in cui non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui agli articoli 5 e 6, ferme restando le condizioni previste dall'avviso di selezione;

b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti determinati dall'ente, richiedenti esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

c) per attività comportanti prestazioni di natura non comparabile, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che una sola persona può eseguirle con il livello di qualità richiesto.

d) in riferimento ad incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge;

e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'U.E., per la cui realizzazione siano stabilite tempistiche tali da non consentire l'espletamento di procedure comparative;

f) per incarichi di esiguo valore, di importo non superiore a € 5.000,00, per i quali l'esperimento di procedure comparative si ponga in contrasto con i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Articolo 8
Conferimento di incarichi professionali a seguito di procedura comparativa semplificata

1. Per gli incarichi di importo inferiore a € 10.000,00 e superiori a € 5.000,00 l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso lettera d'invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari; detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo articolo 9.

Articolo 9

Liste di accreditamento di incarico

1. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza preventivamente stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il responsabile del settore competente ricorre alle liste di accreditamento, nei casi indicati nell'articolo 8, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste l'ente pubblicizza con periodicità annuale un apposito avviso con indicazione dei requisiti professionali necessari per l'iscrizione.
4. La iscrizione nelle liste avviene in ordine alfabetico dei candidati.

Articolo 10

Contratto di incarico

1. L'incarico conferito è formalizzato tramite stipulazione di apposito contratto.

2. Il contratto, redatto in forma scritta, indica almeno i seguenti elementi:

a) generalità del contraente;

b) oggetto del contratto e della prestazione professionale;

c) luogo di esecuzione della prestazione;

d) modalità specifiche di esecuzione delle prestazioni;

e) modalità delle verifiche sull'esecuzione della prestazione;

f) ammontare del compenso e eventuali rimborsi spese;

g) modalità di pagamento del corrispettivo.

3. Il contratto diviene efficace con la pubblicazione, sul sito internet dell'Ente, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Articolo 11

Compenso per l'esecuzione dell'incarico

1. Il compenso è determinato in funzione di tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente.
2. Il pagamento del compenso è subordinato al buon esito della preventiva verifica condotta sull'esecuzione della prestazione ai sensi dell'articolo 12.
3. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa previsione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.
4. In ogni caso l'incaricato e tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle

attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 12

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il responsabile del settore competente accerta la regolare esecuzione della prestazione, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Articolo 13

Pubblicazione degli incarichi

1. Per tutti gli incarichi conferiti l'amministrazione provvede alla pubblicità ai sensi di legge.
2. La pubblicità riguarda i seguenti dati:
   - riferimenti identificativi del consulente;
   - tipologia dell'incarico ed oggetto della prestazione;
   - durata dell'incarico;
   - compenso previsto ed effettivamente liquidato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F. to Sig. DI LEO VITO

IL SEGRETARIO CAPO
F. to Avv. MOSCHELLA PASQUALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (1° c., art. 124 T.U.E.L.)

N. _____ Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'Albo Pretorio, che copia della presente deliberazione, conforme all' originale, è stata pubblicata oggi all' albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Sturno lì, 11-10-2019

F.to STANCO REZZIERO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-09-2019

- ❑ perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 T.U.E.L.)
- ❑ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 3 T.U.E.L).

Lì, 19-09-2019

IL SEGRETARIO CAPO
F.to Avv. MOSCHELLA PASQUALE

AUTENTICA DI COPIA

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia e' conforme all'originale agli atti di questo Comune

Sturno lì

IL SEGRETARIO CAPO
Avv. MOSCHELLA PASQUALE